



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5743

SEDUTA DEL 16/02/2026

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

DEBORA MASSARI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI CONFRONTO TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI (OO.SS.) DEL COMPARTO SANITÀ IN MERITO ALL' INDENNITÀ DI PRONTO SOCCORSO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 293 DELLA L. 30 DICEMBRE 2021 N. 234 E ULTERIORI DETERMINAZIONI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Mario Giovanni Melazzini

La Dirigente Paola Carini

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

**VISTI:**

- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTE** le seguenti Leggi Regionali:

- L.R. 7/7/2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;
- L.R. 30/12/2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità" e s.m.i.;
- L.R. 30/12/2025, n. 20 "Legge di stabilità 2026-2028";
- L.R. 31/12/2025, n. 21 "Bilancio di previsione 2026-2028";

**DATO ATTO** del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura approvato dal Consiglio Regionale con DCR 20 giugno 2023 n. XII/42 e in particolare, l'azione 2.3.9.1 "Valorizzare il personale e le professioni sanitarie";

**RICHIAMATA** la DGR XII 5045 del 29/09/2025 di modifica della composizione e nomina della delegazione trattante di parte pubblica;

**RICHIAMATE** altresì:

- la DGR XI/7846 del 31/01/2023 recante: *"Approvazione verbale di confronto tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. del comparto sanità in merito all' indennità di pronto soccorso di cui all'articolo 1, comma 293 della l. 30 dicembre 2021 n. 234"* per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse agli enti a partire dall'anno 2022;
- la DGR XII/5589 del 30/12/2025 recante "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2026";
- la DGR XII/5524 del 17/12/2025 recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2026 - quadro economico programmatico";

**RICHIAMATO** il CCNL del Personale del Comparto Sanità del 27 ottobre 2025 triennio 2022 - 2024 ed in particolare:

- l'articolo 7 che stabilisce che, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso CCNL, le regioni possono emanare linee generali di indirizzo per la contrattazione integrativa in relazione ad una serie di materie, tra le quali: lettera e) piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021;
- l'articolo 69 (Indennità di pronto soccorso);



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

**VISTO** il verbale di confronto regionale sottoscritto tra la delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. del Comparto Sanità in data 11.12.2025 in merito all'indennità di pronto soccorso di cui all'articolo 1, comma 293 della l. 30 dicembre 2021 n. 234”;

**CONSIDERATO** che la sottoscrizione del sopracitato documento è avvenuta sia presso gli uffici regionali che tramite firma elettronica;

#### **VISTE:**

- la L. 30/12/2021 n. 234 che all' art. 1, comma 293 stabilisce che *"ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022"*;
- L. 29/12/2022 n. 197 che all'art. 1 Comma 526 prevede che *"Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità"*
- il DL 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 che all'art. 11 comma 3 prevede che *"All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «sono incrementati,» sono inserite le seguenti: «dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e,».*
- la L. 30 dicembre 2024, n. 207 che all'art. 1 c. 323 prevede che *"Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, come incrementati dall'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono ulteriormente incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, di*



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

*cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità”;*

**ATTESO**, a seguito della sottoscrizione del CCNL 2022-2024, che le risorse complessivamente disponibili a favore degli Enti regionali di Regione Lombardia per l'indennità di pronto soccorso per il periodo 2023-2026 comprensivi di oneri riflessi sono di seguito riportate in tabella 1:

Tabella 1

	2023	2024	2025	2026
Legge n. 234/2021	9.711.747,00	9.711.747,00	9.711.747,00	9.711.747,00
Applicazione coefficienti % tabella 5 - CCNL 22/24	-58.257,00	-58.257,00	-58.257,00	-58.257,00
D.L. 34/2023	10.726.100,00			
Legge n. 197/2022		21.452.200,00	21.452.200,00	21.452.200,00
Legge di Bilancio 2024			5.363.050,00	5.363.050,00
Legge di Bilancio 2024				5.363.050,00
<b>Totale</b>	20.379.590,00	31.105.690,00	36.468.740,00	41.833.816,00

**EVIDENZIATO** che, le sopraindicate risorse sono state calcolate sulla base del coefficiente di ripartizione, 15,323%, stabilito nel contratto (tabella 5 del CCNL 27.10.25);

**EVIDENZIATO** altresì che, in sede di confronto regionale è stata manifestata dalla delegazione di parte pubblica alle OO.SS la necessità di un approfondimento giuridico-normativo atto a stabilire se l'effettiva quantificazione delle risorse in favore di Regione Lombardia debba essere calcolata sulla base del coefficiente stabilito nella tabella 5 del contratto ovvero sulla base dell'applicazione dei criteri generali di riparto di cui al D.lgs. n. 68/2011 definiti con delibere CIPESS;

**PRESO ATTO** che il Ministero della Salute con nota prot. 12526 del 24 giugno 2025, avente ad oggetto “Riparto delle risorse di cui all'art. 1, commi 526-528 della L. 145/2018 e all'art. 1, commi 435 e 435-bis della L. 205/2017” ha rappresentato che:  
*“La copertura degli oneri previsti dalla richiamata normativa è individuata nelle risorse che costituiscono il fabbisogno sanitario nazionale standard che, come noto, è ripartito tra le regioni e le province autonome in applicazione di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che fissa i criteri per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali.*



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

*L'assenza di una indicazione diversa, nelle norme in oggetto, in merito ai criteri di ripartizione delle relative risorse conduce, conseguentemente, all'applicazione dei criteri generali di riparto di cui al richiamato d.lgs. n. 68/2011 anche per le quote in argomento.*

*Le somme assegnate con le delibere CIPESS finora adottate, registrate dalla Corte dei Conti e pubblicate in Gazzetta Ufficiale sono da ritenersi pertanto definitive. Per il futuro potranno essere applicate diverse modalità di ripartizione delle risorse di cui all'oggetto solo qualora il legislatore apporti modifiche al quadro normativo vigente."*

**PRESO ATTO** che anche per l'indennità di pronto soccorso la normativa di riferimento sopra richiamata non indica criteri di ripartizione differenti rispetto ai criteri generali di riparto di cui al richiamato d.lgs. n. 68/2011;

**RITENUTO** pertanto, in adesione al sopra richiamato principio giuridico richiamato nella nota del Ministero della Salute del 24 giugno 2025 di rideterminare le risorse complessivamente messe a disposizione per l'indennità di pronto soccorso del personale del comparto sanità sulla base del coefficiente di riparto che risulta dalle delibere di ripartizione CIPESS, come indicato nella sotto riportata tabella 2, fatta salva l'eventuale rideterminazione degli importi spettanti per l'anno 2026, qualora vengano definiti dal CIPESS nuovi coefficienti di riparto;

Tabella 2

	2022	2023	2024	2025	totale	2026 stimato
Legge n. 234/2021	9.711.747,00	10.565.100,00	10.565.100,00	10.609.200,00		10.609.200,00
D.L. 34/2023		11.739.000,00				
Legge n. 197/2022			23.478.000,00	23.576.000,00		23.576.000,00
Legge di Bilancio 2024				5.894.000,00		5.894.000,00
Legge di Bilancio 2024						5.894.000,00
Totale	9.711.747,00	22.304.100,00	34.043.100,00	40.079.200,00	106.138.147,00	45.973.200,00
Assegnato	9.711.747,00	9.711.747,00	9.711.747,00	9.711.747,00	38.846.988,00	
Da assegnare	-	12.592.353,00	24.331.353,00	30.367.453,00	67.291.159,00	

**RICHIAMATO** il decreto di assegnazione della Direzione Centrale Bilancio e Finanza del bilancio di assestamento 2025 n. 14529 del 17 ottobre u.s., nel quale, sono state riconosciute le risorse relative all'Indennità di pronto soccorso pari ad euro



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

9.711.747,00 comprensivi di oneri riflessi ed IRAP, in applicazione del CCNL 2019/2021 del confronto regionale il cui verbale è stato approvato con DGR XI/7846 del 31/01/2023 la cui validità rimane confermata fino a nuovo confronto sindacale;

#### **CONSIDERATO** che:

- l'importo complessivo per l'indennità di pronto soccorso per il personale del comparto per gli anni 2022-2025 è pari a euro 106.138.147,00 e per il periodo indicato sono già stati erogati euro 38.846.988,00;
- l'importo da riconoscere agli enti, al netto delle risorse già riconosciute, è pari ad euro 67.291.159,00 comprensivo di oneri riflessi ed IRAP, suddiviso come segue:
  - o per l'anno 2023, per euro 11.732.000,00 attualmente accantonate nella GSA alla voce "Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente - indennità pronto soccorso ex legge n. 234/2021, art. 1, C. 293 - CCNL comparto 2019-2021" dell'esercizio 2023 e registrate al capitolo 8374, impegno 3230004248, importo che sarà successivamente assegnato alle aziende sanitarie previa qualificazione dell'impegno;
  - o per l'anno 2023, per euro 860.353,00 attualmente accantonate nella GSA alla voce "Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente - indennità di pronto soccorso in applicazione dell'art. 1 comma 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'art. 1 comma 526 legge 29 dicembre 2022, n. 197" dell'esercizio 2024 e registrate al capitolo 8374, impegno 3240030415, importo che sarà successivamente assegnato alle aziende sanitarie, previa qualificazione dell'impegno;
  - o per l'anno 2024, per euro 24.331.353,00 attualmente accantonate nella GSA alla voce "Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente - indennità di pronto soccorso in applicazione dell'art. 1 comma 293 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'art. 1 comma 526 Legge 29 dicembre 2022, n. 197" dell'esercizio 2024 e registrate al capitolo 8374, impegno 3240030412, importo che sarà successivamente assegnato alle aziende sanitarie previa qualificazione dell'impegno;
  - o per l'anno 2025, il costo risulta pari ad euro 30.367.453,00 e trova la necessaria copertura finanziaria sul capitolo 8374 a valere dell'impegno 3250045203, importo oggetto di accantonamento nell'esercizio 2025 della GSA (IV CET) "Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente - indennità di pronto soccorso art. 1 comma 293 L. n. 234/2021 e art. 1 comma 526 L. n. 197/2022", importo che sarà successivamente assegnato alle aziende sanitarie, previa qualificazione dell'impegno;

#### **PRECISATO** che:

- il verbale di confronto ha considerato le risorse previste dalla normativa con i relativi incrementi fino al 2026;
- le risorse incrementalì per l'anno 2026 potranno essere erogate solo a seguito della percentuale di riparto che sarà prevista nella delibera CIPESS per l'anno 2026;



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

**DATO ATTO** che gli oneri relativi agli incrementi stimati sulla base delle disposizioni sopra richiamate per il 2026, pari a euro 45.973.200,00, trovano copertura a valere dello stanziamento dell'esercizio 2026 del capitolo 8374;

**VALUTATE** ed assunte come proprie le predette determinazioni;

**A VOTI UNANIMI**, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

1. di prendere atto del "verbale di confronto tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. del Comparto Sanità in merito all' indennità di pronto soccorso di cui all'articolo 1, comma 293 della l. 30 dicembre 2021 n. 234" - Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto della rideterminazione delle risorse sulla base di quanto riportato nella tabella 2, riportata in premessa;
3. di prendere atto che per l'anno 2025 con il decreto di assegnazione della Direzione Centrale Bilancio e Finanza del bilancio di assestamento 2025 n. 14529 del 17 ottobre u.s., nel quale, sono state riconosciute le risorse relative all'Indennità di pronto soccorso pari ad euro 9.711.747,00 comprensivi di oneri riflessi ed IRAP, in applicazione del CCNL 2019/2021 del confronto regionale il cui verbale è stato approvato con DGR XI/7846 del 31/01/2023 la cui validità rimane confermata fino a nuovo confronto sindacale;
4. di dare atto che:
  - l'importo complessivo per l'indennità di pronto soccorso per il personale del comparto per gli anni 2022-2025 è pari a euro 106.138.147,00 e per il periodo indicato sono già stati erogati euro 38.846.988,00;
  - l'importo da riconoscere agli enti, al netto delle risorse già riconosciute, è pari ad euro 67.291.159,00 comprensivo di oneri riflessi ed IRAP, suddiviso come segue:
    - o per l'anno 2023, per euro 11.732.000,00 attualmente accantonate nella GSA alla voce "Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente - indennità pronto soccorso ex legge n. 234/2021, art. 1, C. 293 - CCNL comparto 2019-2021" dell'esercizio 2023 e registrate al capitolo 8374, impegno 3230004248, importo che sarà successivamente assegnato alle aziende sanitarie previa, qualificazione dell'impegno;
    - o per l'anno 2023, per euro 860.353,00 attualmente accantonate nella GSA alla voce "Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente - indennità di pronto soccorso in applicazione dell'art. 1 comma 293





## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

- della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'art. 1 comma 526 legge 29 dicembre 2022, n. 197" dell'esercizio 2024 e registrate al capitolo 8374, impegno 3240030415, importo che sarà successivamente assegnato alle aziende sanitarie, previa qualificazione dell'impegno;
- per l'anno 2024, per euro 24.331.353,00 attualmente accantonate nella GSA alla voce "Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente - indennità di pronto soccorso in applicazione dell'art. 1 comma 293 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'art. 1 comma 526 Legge 29 dicembre 2022, n. 197" dell'esercizio 2024 e registrate al capitolo 8374, impegno 3240030412, importo che sarà successivamente assegnato alle aziende sanitarie previa qualificazione dell'impegno;
  - per l'anno 2025, il costo risulta pari ad euro 30.367.453,00 e trova la necessaria copertura finanziaria sul capitolo 8374 a valere dell'impegno 3250045203, importo oggetto di accantonamento nell'esercizio 2025 della GSA (IV CET) "Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente - indennità di pronto soccorso art. 1 comma 293 L. n. 234/2021 e art. 1 comma 526 L. n. 197/2022", importo che sarà successivamente assegnato alle aziende sanitarie, previa qualificazione dell'impegno;
5. di dare atto che gli oneri relativi agli incrementi stimati sulla base delle disposizioni richiamate in premessa per il 2026, pari a euro 45.973.200,00, trovano copertura a valere dello stanziamento dell'esercizio 2026 del capitolo 8374;
6. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di procedere all'adozione degli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO  
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



REGIONE LOMBARDIA

VERBALE DI CONFRONTO REGIONALE  
TRA  
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA  
E  
OO.SS. REGIONALI DEL COMPARTO SANITÀ

In data 11/12/2025, la Delegazione di parte pubblica Regionale - così come composta ai sensi della D.G.R. XII/5045 del 29.09.2025 e le Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto Sanità, si sono incontrate nell'ambito del previsto confronto di cui all'art. 7 del CCNL del personale del Comparto Sanità "piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234" e s.m.i.;

Visti:

- l'articolo 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 che stabilisce che *"Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022"*.
- l'articolo 1 comma 526 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 che prevede che *"Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità"*
- l'articolo 11 comma 3 del DL 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 che prevede che *"All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «sono incrementati,» sono inserite le seguenti: «dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e,»"*.
- l'articolo 1 comma 323 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 che prevede che *"Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, come incrementati dall'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono ulteriormente incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la*

*dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità”;*

Richiamati:

- l'articolo 107, comma 4 del sopra richiamato CCNL che stabilisce che: *"Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall'art. 1, comma 293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 103, comma 4 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, è riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l'importo mensile lordo di euro 40,00, da congruarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente:*
- l'articolo 7 del CCNL del personale del Comparto Sanità, triennio 2022-2024, che stabilisce che, previo confronto con le organizzazioni sindacali, le regioni possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende - anche per lo svolgimento del confronto aziendale e della contrattazione integrativa in relazione ad una serie di materie, tra le quali quella relativa al piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234 e s.m.i.;
- il verbale di confronto regionale del 13.1.2023 che disciplina le modalità di riparto e di distribuzione dell'indennità di cui all'art. 107 c, 4 del CCNL 2.11.2022 del comparto Sanità;

Rilevato che in data 27.10.2025 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Sanità Triennio 2022/2024;

Evidenziato che il sopracitato CCNL prevede, all'art. 69 che:

*"I valori dell'indennità di pronto soccorso stabiliti in sede aziendale ai sensi dell'art. 107, comma 4 del CCNL 2/11/2022 sono differenziati per figura professionale, fermo restando il monte complessivo delle risorse attribuite a ciascuna azienda, sulla base di criteri da definire in sede di confronto regionale" e che "In conseguenza di quanto previsto al comma 1, con le decorrenze stabilite dalle citate norme di legge, i valori dell'indennità di pronto soccorso già riconosciuti in base alle previsioni di cui all'art. all'art. 107, comma 4 del CCNL 2.11.2022 sono incrementati in base alle risorse annualmente attribuite a ciascuna azienda o ente, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e) e confluiscono nel Fondo di cui all'art. 64 (Fondo premialità e condizioni di lavoro)".*

Atteso che le risorse complessivamente messe a disposizione dalle vigenti norme di legge nazionali a favore degli enti sanitari di Regione Lombardia per l'indennità di pronto soccorso per il periodo 2023-2026 - al netto degli oneri riflessi carico ente sono di seguito riportate in tabella:



	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<b>Legge n. 234/2021</b>	7.274.716,85	7.274.716,85	7.274.716,85	7.274.716,85
<b>Applicazione coefficienti % tabella 5 Ipotesi CCNL 22/24</b>	- 43.638,20	- 43.638,20	- 43.638,20	- 43.638,20
<b>D.L. 34/2023</b>	8.034.531,84			
<b>Legge n. 197/2022</b>		16.069.063,67	16.069.063,67	16.069.063,67
<b>Legge n. 207/2024</b>			4.017.265,92	8.034.531,84
<b>Totale</b>	<b>15.265.610,49</b>	<b>23.300.142,32</b>	<b>27.317.408,24</b>	<b>31.334.674,16</b>

Visto l'articolo 64, comma 3 del CCNL del 27.10.2025, che stabilisce che l'incremento del fondo premialità e condizioni di lavoro delle aziende ed enti sulla base del piano di riparto effettuato a livello regionale.

Visto che nel richiamato verbale di confronto regionale del 13.1.2023 al punto 6) le parti si sono riservate l'eventuale facoltà di rivedere per l'anno 2024 i criteri di riparto sulla base delle variazioni del personale assegnato ai servizi di pronto soccorso e/o delle modifiche organizzative che dovessero interessare i predetti servizi;

Dato atto altresì che nell'ambito del confronto regionale in materia tenutosi in data 12.3.2024, si era concordato di dare continuità anche per l'anno 2024 all'accordo sottoscritto e assunto nel 2023 con DGR 7846 del 31 gennaio 2023, rimandando alla disponibilità delle ulteriori risorse previste dalla normativa a seguito della sottoscrizione di un nuovo accordo in materia;

Evidenziato che, i competenti uffici della Direzione Welfare hanno effettuato una prima ricognizione del personale beneficiario dell'indennità di PS con riferimento agli stipendi erogati dalle Aziende e gli Enti del SSR a giugno 2025 e gli esiti della stessa sono stati rappresentati alle OO.SS. regionali nel primo incontro del 4 settembre u.s. sulla indennità di pronto soccorso;

Dato atto che sulla base dei dati numerici del personale dipendente beneficiario dell'indennità di PS, distinto per figura professionale, emersi dalla sopracitata ricognizione, i competenti uffici della Direzione Generale Welfare hanno effettuato delle simulazioni sulla ripartizione delle risorse che sono state illustrate alle OO.SS. nella riunione del 6.10.2025 dove in particolare si consideravano i soli importi integrativi per gli anni 2023-2025 rispetto a quanto già erogato ai sensi del CCNL 2019-2021;

Rilevato che, alla luce delle diverse posizioni sindacali emerse in esito alla riunione del 6.10.2025, la Direzione Generale Welfare ha trasmesso successivamente alle OO.SS. il verbale del confronto che è stato sottoscritto da due sigle sindacali;

Rilevato altresì che le diverse posizioni sono state esplicitate in uno specifico documento trasmesso in data 14.10.2025 dove in particolare le OO.SS. firmatarie del presente verbale di confronto hanno comunicato che l'incontro del 6.10.2025 rappresentava una fase preparatoria di intenti sull'ipotesi contrattuale in attesa della sottoscrizione definitiva del CCNL;

Precisato che, come esplicitamente indicato al punto 6 del verbale di confronto del 6.10.2025, l'esigibilità di quanto previsto nello stesso è comunque subordinata alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di CCNL del comparto sanità del 18.6.2025;

Preso atto che in data 27.10.2025 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità triennio 2022-2024 e pertanto in ossequio al dettato normativo di cui al D. Lgs. 165/2001 e contrattuale di cui agli art. 7 e 9 comma 3 del vigente CCNL del comparto sanità e al parere ARAN- Id: 35743 rilasciato in data 11/11/2025, a partire dal 28/10/2025 il confronto regionale prevede la convocazione dei soli rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL 2022/2024;

Dato atto che, a seguito della sottoscrizione del sopracitato CCNL e dell'avvio, in data 27.11.2025, del confronto regionale previsto dallo stesso:

- le sigle sindacali firmatarie hanno chiesto ulteriori dati di dettaglio relativi al personale assegnato al pronto soccorso a decorrere dal 2023;
- i competenti uffici della DG Welfare, al fine di dare applicazione agli istituti contrattuali di natura economica contenuti nel nuovo CCNL e di procedere all'assegnazione tra gli Enti delle risorse, hanno predisposto e trasmesso agli Enti specifici format per la rilevazione dei costi;
- fra le rilevazioni richieste era presente anche un'analisi di dettaglio riferita al personale beneficiario dell'indennità di PS a partire dal 2023 dove in particolare gli Enti hanno rilevato con precisione sia i periodi di effettiva presenza nei servizi di PS del personale stabilmente assegnato sia l'effettivo numero di turni svolti da parte dei dipendenti non stabilmente assegnati a tali servizi in termini di FTE per tutti gli anni;

Dall'analisi dei suddetti dati e delle relative simulazioni economiche è emerso quanto segue:

- una sostanziale differenza del numero di turni effettivi rilevati rispetto ai valori risultanti dalla prima rilevazione di dati presentata alle OO.SS. a ottobre;
- non risulta essere necessario l'accantonamento previsto nel verbale di confronto del 6 ottobre 2025 pari a euro 1.000.000,00 in quanto le rilevazioni dei turni per il 2025 nei format sono state calcolate puntualmente superando la precedente simulazione relativa alla proiezione annua dei soli dati rilevati negli stipendi di giugno;
- da una più approfondita disamina dell'art. 69 comma 1 del vigente CCNL, emerge che a partire da giugno 2023 si fa riferimento alle complessive risorse annualmente disponibili per l'indennità di PS e non solo alle integrazioni come indicato nel verbale di confronto del 6 ottobre 2025;



- l'erogazione delle quote 2023-2025 è prevista nel primo trimestre del 2026 unitamente alle quote 2026 per le quali sono ancora da definirsi i criteri di ripartizione in sede di confronto regionale;

Le parti condividono quanto segue:

1. in base ai nuovi elementi sopra rappresentati e all'aggiornamento dei dati rilevati, unitamente all'avvenuta sottoscrizione del CCNL si è reso necessario procedere all'apertura di un nuovo confronto regionale per valorizzare in modo più coerente l'applicazione economica dell'indennità di PS a partire dal giugno 2023;
2. le indennità di pronto soccorso sono differenziate per profilo professionale a partire da giugno 2023;
3. in considerazione delle attuali modalità organizzative dei Pronto Soccorso della Regione Lombardia, a tali servizi è riconducibile il personale assegnato:
  - ai Punti di Primo Intervento accreditati e Pronto Soccorso accreditati;
  - ai Pronto Soccorso Specialistici di Pediatria e Ostetricia/ Ginecologia ad accesso diretto e/o triage;
  - Soreu, mezzi di soccorso, AAT.

Al fine di garantire un'omogenea applicazione dell'accordo su tutto il territorio regionale le parti specificano che risulta beneficiario dell'indennità, ai sensi dell'art. 107 del CCNL e dell'art. 1, comma 293, della l. 234/21, il personale che effettua l'attività tipica di pronto soccorso. Si considerano ricompresi nei servizi di PS anche i TSRM solo ed esclusivamente se vi è un servizio di radiologia organizzato nel PS, con un tecnico di radiologia a servizio del PS con la turnistica di PS. Non risulta invece compreso il personale dei reparti di consulenza, del fast track, della sala gessi, dei reparti di medicina o di chirurgia d'urgenza. Ai fini del presente accordo, sono considerati servizi tutti i pronto soccorso accreditati, di qualsiasi tipologia essi siano, compresi i punti di primo intervento, ed i PS specialistici di pediatria ed ostetricia non accreditati.

Questi ultimi possono definirsi pronto soccorso ai fini dell'accordo solo ed esclusivamente se nei medesimi l'utenza accede per accesso diretto (quindi presa in carico nel sistema informativo oltre che effettuazione del triage) sia se, pur in assenza di accesso al sistema informativo, il personale effettua direttamente il triage. Senza triage non vi è possibilità di classificare il servizio come PS e pertanto di riconoscere l'indennità;

4. i beneficiari dell'indennità vengono così individuati:
  - a) il personale stabilmente assegnato ad un servizio di pronto soccorso accreditato o dedicato, che svolge pertanto esclusivamente attività di PS;
  - b) il personale che non svolge attività esclusiva di PS (es. TSRM) e che assolve ai turni di PS anche nei PS specialistici di pediatria e ginecologia/ostetricia e in SOREU, mezzi di soccorso, AAT;




5. per quanto sopra esposto circa la differenziazione dell'indennità tra le diverse figure professionali, i valori dell'indennità di PS, a decorrere dal 1° giugno 2023, sono differenziati secondo criteri che tengano in considerazione del processo assistenziale con responsabilità diretta, presa in carico e delle procedure operative;
6. Con riferimento ai criteri sopra rappresentati, i parametri per la differenziazione delle quote di indennità di PS per i differenti profili sono definiti come segue:
  - personale del ruolo sanitario (es. infermiere, TSRM, ostetrica): peso 100
  - personale OSS: peso 65
  - personale tecnico autista soccorritore (118): peso 65
  - personale amministrativo e tecnico APSF: peso 60
  - personale amministrativo e tecnico area assistenti: peso 55
  - personale amministrativo e tecnico area supporto e operatori: peso 50;
7. considerata la ratio dell'indennità, finalizzata a ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell'ambiente lavorativo dei servizi di Pronto Soccorso, le risorse assegnate alla Regione e che incrementano il fondo premialità e condizioni di lavoro, sono ripartite tra le aziende del SSR, a seguito di ricognizione, in rapporto al numero dei dipendenti in servizio presso i predetti servizi e dei turni svolti dal personale che non svolge attività esclusiva di PS. In particolare, per il personale assegnato al pronto soccorso il numero dei dipendenti verrà rilevato nelle seguenti date:
  - Risorse D.L. 34/2023: in base al n° di dipendenti in servizio in PS dall'1.6.2023 al 31.12.23;
  - Risorse Legge n. 197/2022: in base al n° di dipendenti in servizio in PS dall'1.1.2024 al 31.12.24;
  - Risorse Legge n. 207/2024: in base al n° di dipendenti in servizio in PS dall'1.1.2025 al 30.9.2025;
8. al fine di garantire un valore omogeneo a livello regionale, a tutto il personale dipendente del comparto di cui al precedente punto a), l'indennità sono attribuite presso ogni azienda in ragione dell'effettiva presenza in servizio per almeno 7 giorni lavorati nel mese, ovvero dell'assolvimento di un numero di ore nel mese paragonabili a quelle del turno classico (pari ad un minimo di 50 ore e 24 minuti);
9. al fine di garantire un valore minimo omogeneo a livello regionale, a tutto il personale dipendente del comparto di cui al punto b), l'indennità sono attribuite presso ogni azienda in ragione delle giornate effettivamente lavorate (calcolo FTE: indennità prevista per figura professionale /20 giorni);
10. Fatto salvo le competenze riferite agli anni precedenti, le aziende distribuiranno proporzionalmente all'importo individuale complessivo percepito nel corso dell'anno di riferimento, previa informativa sindacale, entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento ai dipendenti aventi diritto, le risorse che dovessero ancora essere disponibili a consuntivo, e fino al loro completo utilizzo, anche in ragione della riduzione delle indennità



corrisposte ai singoli beneficiari in conseguenza delle assenze dal servizio;

11. i criteri di riparto delle risorse tra le aziende hanno validità per il periodo 1° giugno 2023 - 31 dicembre 2026 e per gli anni successivi, fatti salvi i criteri stabiliti nel presente accordo, le parti si riservano di rivederli sulla base delle variazioni del personale assegnato ai servizi di pronto soccorso e/o delle modifiche organizzative che dovessero interessare i predetti servizi, nonché in ragione di future disposizioni normative e/o contrattuali in materia, anche per quanto concerne l'eventuale finalizzazione di ulteriori risorse

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	
Direttore Generale Welfare: Mario Giovanni Melazzini	
Dirigente UO Risorse Umane SSR della Direzione Generale Welfare: Paola Carini	
Silvano Casazza	Sottoscritto con firma digitale
Lorella Cecconami	
Roberta Labanca	Sottoscritto con firma digitale
Giuseppe Micale	
Vincenzo Petronella	

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE	
CISL FP	
FIALS	
NURSING UP	
NURSIND	